

UNICREDIT PREVIDENZA P.I.P. CRV

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione di UniCredit Allianz Vita S.p.A.

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Nel presente documento vengono indicate le modalità operative, i casi e le limitazioni relative alle anticipazioni esercitabili dall'Aderente ad una forma pensionistica complementare nonché l'elenco della documentazione richiesta dalla Compagnia per procedere alla liquidazione dell'anticipazione.

SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI

1. Oggetto

Il presente documento disciplina le condizioni e le modalità di liquidazione anticipata (di seguito "Anticipazione") della posizione individuale maturata dagli aderenti (di seguito "Aderenti") con l'adesione a UNICREDIT PREVIDENZA P.I.P. CRV (di seguito anche "PIP"), ai sensi dell'art. 11, comma 7 del D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e dell'art. 13, comma 2 del Regolamento del PIP.

2. Requisiti per ottenere l'anticipazione e importo

L'anticipazione della posizione individuale dell'Aderente a UNICREDIT PREVIDENZA P.I.P. CRV può essere concessa:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della propria posizione individuale, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (di seguito, per brevità, anche "Anticipazione per spese sanitarie");
- b) decorsi otto anni di iscrizione a Forme Pensionistiche Complementari, per un importo non superiore al 75% della propria posizione individuale, per acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli (di seguito, per brevità, "Anticipazione per acquisto della prima casa");
- c) decorsi otto anni di iscrizione a Forme Pensionistiche Complementari, per un importo non superiore al 75% della propria posizione individuale per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia (di seguito per brevità "Anticipazione per interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione");
- d) decorsi otto anni di iscrizione a Forme Pensionistiche Complementari, per un importo non superiore al 30% della propria posizione individuale, per ulteriori esigenze.

Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. Reiterazione della richiesta

Le richieste di anticipazioni possono essere reiterate, anche in riferimento a una medesima causale, fermo restando il rispetto delle condizioni previste circa la durata dell'iscrizione e il massimale erogabile.

4. Modalità della richiesta

La richiesta di anticipazione, mediante apposito modulo (allegato in fac-simile), dovrà pervenire alla Compagnia tramite:

- consegna allo sportello della Banca presso cui è appoggiato il Contratto
- lettera, in originale, indirizzata a: UniCredit Allianz Vita S.p.A. – Area Tecnico Gestionale – Ufficio Liquidazioni – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano
- Area Personale, accedendo al seguente percorso: Dettaglio di Polizza - Area Previdenza - Elenco servizi - Richiesta di liquidazione - Anticipazione

Il suddetto modulo è reperibile anche sul sito www.unicreditallianzvita.it nella Sezione "Contattaci - Richiesta Informazioni", ove sono a disposizione indicazioni dettagliate sulla procedura da seguire.

La Compagnia provvede ad adempiere agli obblighi di sua competenza con tempestività e comunque entro sei mesi dalla ricezione della richiesta presso la propria sede o presso lo sportello dove è appoggiato il contratto.

Nel caso in cui la richiesta risulti incompleta o insufficiente, la Compagnia invierà all'Aderente una richiesta di integrazione e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

5. Pagamenti

La Compagnia, verificata la sussistenza dei requisiti, si impegna a liquidare l'importo richiesto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata dalla documentazione completa.

Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell'avente diritto.

Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico su conto corrente bancario (nel qual caso dovranno essere forniti i dati bancari necessari: denominazione della banca, indirizzo, numero di conto corrente, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure a mezzo assegno per traenza.

6. Reintegro dell'anticipazione

Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 Euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all'Aderente un credito di imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

6. Trattamento dell'Anticipazione

Fermo restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella Fase di Accumulo, le anticipazioni per spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

Le somme oggetto di anticipazione che non rientrano nei casi di cui sopra, non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

***Istruzioni specifiche per "ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA"**

Se non specificato, barrare una delle caselle sottostanti :

- Autocertifico ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 che l'immobile oggetto della richiesta di anticipazione per Acquisto costituisce "**prima casa di abitazione**" e che alla data del Rogito la parte acquirente è esclusivamente uno dei soggetti indicati all'art. 11, comma 7, lettera b) del D. Lgs. n. 252/2005 e mi impegno a riportare tali indicazioni nell'atto definitivo di compravendita, nonché a trasferire la mia residenza nel suddetto immobile qualora non coincidesse con quella attuale.

Firma _____

(in caso di acquisto per un familiare, figlio o coniuge, la presente autocertificazione deve essere firmata da quest'ultimo se maggiorenne)

- Autocertifico ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 che l'immobile oggetto della richiesta di anticipazione per Ristrutturazione costituisce "**prima casa di abitazione**" e mi impegno a trasferire la mia residenza nel suddetto immobile qualora non coincidesse con quella attuale.

Firma _____

(in caso di acquisto per un familiare, figlio o coniuge, la presente autocertificazione deve essere firmata da quest'ultimo se maggiorenne)

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA RESIDENZA FISCALE Il sottoscritto dichiara :

A) di essere cittadino: Italiano Altro Stato (indicare Stato) _____

B) di essere fiscalmente residente^{1>Note} in: Italia Altro Stato (indicare Stato) _____

NB: se residente in Stato estero occorre compilare il punto C

C) Identificativo Fiscale estero _____ (allegare copia del codice fiscale)

Motivazione di indisponibilità del codice fiscale estero _____

Sezione da compilare solo in caso di ulteriori residenze fiscali ^{1 Note}

	Stato estero di residenza fiscale	Codice fiscale estero (NB allegare copia)	Motivazione di indisponibilità codice fiscale estero
1			
2			
3			

ALLEGATO ALL'AUTOCERTIFICAZIONE DELLA RESIDENZA FISCALE

Dati essenziali ai fini della due diligence Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Il sottoscritto **DICHIARA**

Sezione "Seconda Cittadinanza":

a) di essere cittadino (seconda cittadinanza): _____

Sezione "Green Card"

b) di disporre di Green Card numero: _____ data scadenza: _____

data inizio validità/residenza negli USA: _____

Sezione "Emigrato in USA/permanenza in USA"

a) di essere emigrato permanentemente in USA ma di non essere cittadino USA: SI NO

b) di aver vissuto continuativamente in USA per più di 183 giorni nell'ultimo anno: SI NO

Luogo e data

Firma dell'Aderente

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE ai sensi del D.lgs. 231/2007 (adeguata verifica della clientela). Il sottoscritto:

- dichiara di essere non essere persona politicamente esposta^{2 Note}

in caso di risposta affermativa indicare: Tipologia PEP legame con la PEP (si veda elenco riportato All.2)

- dichiara che l'operazione viene effettuata per conto proprio, quale intestatario del rapporto

Nazione di destinazione dei Fondi: _____

Settore attività economica dell'Aderente SAE:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Famiglie consumatrici ITA | <input type="checkbox"/> Famiglie consumatrici di paesi UE membri (773) |
| <input type="checkbox"/> Famiglie consumatrici di paesi UE non membri (774) | <input type="checkbox"/> Famiglie consumatrici di paesi non UE (775) |
| <input type="checkbox"/> Altre famiglie produttrici ITA (615) | <input type="checkbox"/> Famiglie produttrici di paesi UE membri (768) |
| <input type="checkbox"/> Famiglie produttrici di paesi UE non membri (769) | <input type="checkbox"/> Famiglie produttrici di paesi non UE (772) |
| <input type="checkbox"/> Artigiani ITA (614) | |

DICHIARAZIONI AI FINI FISCALI - I sottoscritto - responsabile della veridicità e della correttezza dei dati e delle informazioni fornite dal presente modulo - dichiara:

di essere informato che i contributi versati alle forme di Previdenza Complementare, escluse le quote TFR, sono deducibili ai sensi dell'art. 8 comma 5 del D. Lgs 252/2005 per un importo non superiore ad € 5.164,57, e che i contributi versati - che non hanno fruito della deduzione - devono essere comunicati alla forma pensionistica entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, **dichiara** - ai sensi dell'art. 8 comma 4 D.Lgs n. 252/2005:

Non aver dedotto aver dedotto dal proprio reddito complessivo, a norma del Testo Unico delle imposte sui Redditi, per l'anno _____ l'importo di _____

Non aver dedotto aver dedotto dal proprio reddito complessivo, a norma del Testo Unico delle imposte sui Redditi, per l'anno _____ l'importo di _____

Non aver dedotto aver dedotto dal proprio reddito complessivo, a norma del Testo Unico delle imposte sui Redditi, per l'anno _____ l'importo di _____

Non aver dedotto aver dedotto dal proprio reddito complessivo, a norma del Testo Unico delle imposte sui Redditi, per l'anno _____ l'importo di _____

Non aver dedotto aver dedotto dal proprio reddito complessivo, a norma del Testo Unico delle imposte sui Redditi, per l'anno _____ l'importo di _____

Avvertenze

Il Fondo prende atto dell'importo dei contributi non dedotti dall'Aderente. Tale importo ridurrà l'imponibile fiscale in caso di liquidazione/anticipazione, ai sensi della normativa vigente

In caso di non deduzione dei contributi versati oltre cinque anni prima della richiesta di liquidazione non è sufficiente l'autocertificazione sopra riportata ma sarà necessario produrre documentazione comprovante la non deduzione (es. dichiarazione dei redditi)

Luogo e data

Firma dell'Aderente

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA PRESENTE RICHIESTA:

- Copia fronte retro di un valido documento di identità con firma leggibile e del codice fiscale
- Documentazione comprovante il requisito alla liquidazione come di seguito dettagliatamente descritto

Altra documentazione da produrre in caso di:

- SPESE SANITARIE

- Certificazione delle competenti strutture pubbliche che accertino l'esigenza ed il carattere straordinario e necessario della terapia o intervento. La certificazione, rilasciata dalla ASL, ovvero da Istituti o Cliniche accreditate, dovrà contenere il riferimento che:
"Al fine di ottenere l'anticipazione al Fondo ai sensi della normativa vigente, si riconosce che il/la Sig./ra ha necessità di sottoporsi ad un intervento pere/o dovrà sostenere spese sanitarie per terapie aventi carattere di straordinarietà, che vengono certificate come derivanti da gravissime situazioni."
- Copia delle fatture delle spese sostenute o preventivo di spesa redatto dalla struttura sanitaria. In questo ultimo caso l'iscritto sarà obbligato a trasmettere al Pip copia della documentazione comprovante, anche ai fini fiscali, le spese effettivamente sostenute (l'Aderente assume piena responsabilità, ai fini fiscali, in caso di mancata produzione della documentazione definitiva)
- Stato di famiglia o copia dell'atto di nascita (nel caso in cui la richiesta sia presentata per un familiare)

L'importo richiesto potrà comprendere anche eventuali spese di viaggio e soggiorno anche relative al familiare che presti eventualmente assistenza al beneficiario dell'anticipazione, purché debitamente documentate. L'anticipazione è concedibile entro un massimo di 6 mesi dalla data in cui la spesa è stata sostenuta. L'attestazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche non preclude all'Aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria (es. privata, italiana, estera) presso cui effettuare l'intervento.

- ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

1. Acquisto da terzi:

- Atto notarile di acquisto o preliminare di compravendita regolarmente registrato. In questo ultimo caso l'Aderente avrà l'obbligo di inviare al Pip copia dell'atto definitivo di compravendita.

2. Acquisto in cooperativa:

- Estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti. Successivamente copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio.

3. Costruzione in proprio:

- Concessione edilizia, titolo di proprietà del terreno, contratto di appalto, preventivi di spesa o, se già sostenuti, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati. Qualora l'anticipazione venga erogata in corso d'opera, l'Aderente avrà l'obbligo di presentare al Pip copia della documentazione comprovante, anche ai fini fiscali, le spese effettivamente sostenute.

4. Acquisto per i figli:

- Stato di famiglia o copia dell'atto di nascita;
- Atto notarile da cui si dovrà rilevare che per il figlio si tratti di 1^a casa di abitazione o preliminare di compravendita regolarmente registrato. In questo ultimo caso l'Aderente avrà l'obbligo di inviare al Pip copia dell'atto definitivo di compravendita.

5. Acquisto per il coniuge in comunione legale dei beni:

- Stato di famiglia;
- Atto notarile da cui si dovrà rilevare che per il coniuge si tratti di 1^a casa di abitazione o preliminare di compravendita regolarmente registrato. In questo ultimo caso l'Aderente avrà l'obbligo di inviare al Pip copia dell'atto definitivo di compravendita;
- Documento attestante il regime patrimoniale di comunione dei beni dei coniugi.

L'anticipazione può essere erogata purché l'immobile risulti destinato a prima casa di abitazione, ovvero il proprietario vi abbia stabilito la residenza o costituisca sua dimora abituale. L'importo richiesto potrà comprendere anche eventuali spese connesse e necessarie all'acquisto dell'immobile, purché debitamente documentate. L'anticipazione è concedibile anche in caso di acquisto di Proprietà superficaria, Nuda Proprietà purché l'acquirente della stessa abbia stabilito la sua residenza (e tale circostanza sia debitamente documentata), porzione di proprietà e di localizzazione dell'immobile in Italia o all'estero. L'anticipazione è concedibile in presenza di un'anzianità minima di 8 anni di iscrizione a forme di previdenza complementare ed entro un massimo di 18 mesi dalla data di acquisto.

- RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

- Estratto catastale dell'immobile interessato da cui risulti l'intestatario;
- Documento di accettazione dei lavori da parte dell'impresa edile con indicazione della data inizio lavori;
- Copia delle fatture delle spese o copia dei preventivi di spesa rilasciati dall'Impresa Edilizia. In quest'ultimo caso, l'Aderente dovrà trasmettere al Pip la documentazione attestante, anche ai fini fiscali, le spese effettivamente sostenute. L'Aderente assume piena responsabilità, ai fini fiscali, in caso di mancata produzione della documentazione definitiva;
- Se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- Copia comunicazione alla ASL, se prevista;
- Se l'anticipazione è a favore di figli, produrre anche copia Stato di famiglia o dell'atto di nascita.

L'anticipazione può essere erogata purché l'immobile risulti destinato a prima casa di abitazione, ovvero il proprietario vi abbia stabilito la residenza o costituisca sua dimora abituale. L'anticipazione è concedibile in presenza di un'anzianità minima di 8 anni di iscrizione a forme di previdenza complementare ed entro un massimo di 6 mesi dalla data in cui la spesa è stata sostenuta.

N.B.: La società si riserva di chiedere ulteriore documentazione necessaria per definire la liquidazione dell'importo richiesto. Le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto

Note

¹ L'indicazione dello Stato di residenza fiscale ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 73 del TUIR approvato con D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986, vale quale autocertificazione della residenza ex art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. In caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi di cui al relativo art. 76 è prevista l'applicazione di eventuali sanzioni penali.

² Definizione di Persona Politicamente Esposta

Il D. Lgs. 231/07 e s.m.i. (D. Lgs. 90/2017, D. Lgs. 125/2019) definisce le persone politicamente esposte quali "persone fisiche residenti in Italia o in altri stati esteri" che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - d) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - f) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - g) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
 - i) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte:
- a) i genitori
 - b) il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta
 - c) i figli e i loro coniugi
 - d) le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
- a) le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
 - b) le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

³Eventuali ulteriori residenze fiscali del dichiarante, unitamente al codice fiscale dello Stato estero, dovranno essere comunicate per il tramite del presente modulo

Allegato 2

Tabella A) Tipologia PEP (carica in vigore o cessata da meno di un anno):

01	Presidente della Repubblica Italiana o di stato estero
02	Presidente del Consiglio italiano o carica analoga in stato estero
03	Ministro italiano o carica analoga in stato estero
04	Vice-Ministro italiano o carica analoga in stato estero
05	Sottosegretario italiano o carica analoga in stato estero
06	Deputato italiano o carica analoga in stato estero
07	Senatore italiano o carica analoga in stato estero
08	Parlamentare europeo o cariche analoghe in stato estero
09	Presidente di Regione o carica analoga in stato estero
10	Assessore regionale o carica analoga in stato estero
11	Consigliere regionale italiano o carica analoga in stato estero
12	Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana italiana o carica analoga in stato estero
13	Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti o cariche analoghe in stato estero
14	Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale
15	Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici italiani o esteri
16	Giudice della Corte Costituzionale o carica analoga in stato estero
17	Magistrato della Corte di Cassazione o carica analoga in stato estero
18	Magistrato della Corte di Conti o carica analoga in stato estero
19	Consigliere di Stato o carica analoga in stato estero
20	Componente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
21	Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti
22	Ambasciatore italiano o carica equivalente in stato estero
23	Incaricato d'affari italiano o carica equivalente in stato estero
24	Ufficiale di grado apicale delle forze armate italiane o carica equivalente in stato estero
25	Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo di impresa controllata, anche indirettamente, dallo Stato italiano o estero
26	Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo di impresa partecipata, in misura prevalente o totalitaria, dalla Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane o da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti
27	Direttore, Vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgente funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali

Tabella B) Legame con PEP:

CODICE	DESCRIZIONE
01	Soggetto stesso
02	Genitore di
03	Coniuge di
04	Soggetto legato in unione civile/convivenza di fatto/istituti assimilabili con
05	Figlio/a di
06	Coniuge di figlio/a di
07	Soggetto legato in unione civile/convivenza di fatto/istituti assimilabili con figlio/a di
08	Titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari con
09	Soggetto che detiene solo formalmente il controllo totalitario di un 'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di

SEZIONE III: VADEMECUM

ANTICIPAZIONE	DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
<p style="text-align: center;">SPESE SANITARIE</p> <p>per terapie ed interventi necessari e straordinari per l'Aderente, il coniuge o i figli</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia di un valido documento di identità; • Certificazione delle competenti strutture pubbliche che accertino l'esigenza ed il carattere straordinario e necessario della terapia o intervento. La certificazione, rilasciata dalla ASL, ovvero da Istituti o Cliniche accreditate, dovrà contenere il riferimento che: <i>"Al fine di ottenere l'anticipazione al Fondo ai sensi della normativa vigente, si riconosce che il/la Sig./ra ha necessità di sottoporsi ad un intervento pere/o dovrà sostenere spese sanitarie per terapie aventi carattere di straordinarietà, che vengono certificate come derivanti da gravissime situazioni."</i> • Copia delle fatture delle spese sostenute o preventivo di spesa redatto dalla struttura sanitaria. In questo ultimo caso l'iscritto dovrà trasmettere alla Compagnia copia della documentazione comprovante, anche ai fini fiscali, le spese effettivamente sostenute. L'Aderente assume piena responsabilità, ai fini fiscali, in caso di mancata produzione della documentazione definitiva. • Stato di famiglia o copia dell'atto di nascita (nel caso in cui la richiesta sia presentata per un familiare). <p>N.B. L'importo richiesto potrà comprendere anche eventuali spese di viaggio e soggiorno anche relative al familiare che presti eventualmente assistenza al beneficiario dell'anticipazione, purché debitamente documentate.</p> <p>L'anticipazione è concedibile entro un massimo di 6 mesi dalla data in cui la spesa è stata sostenuta.</p> <p>L'attestazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche non preclude all'Aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria (es. privata, italiana, estera) presso cui effettuare l'intervento.</p>
<p style="text-align: center;">ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE</p> <p>per l'Aderente o per i figli</p>	<p><u>Acquisto da terzi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia di un valido documento di identità; • Atto notarile di acquisto o preliminare di compravendita regolarmente registrato da cui si dovrà rilevare che si tratti di 1^a casa di abitazione. In questo ultimo caso l'Aderente avrà l'obbligo di inviare alla Società copia dell'atto definitivo di compravendita. L'Aderente assume piena responsabilità, ai fini fiscali, in caso di mancata produzione della documentazione definitiva. <p><u>Acquisto in cooperativa:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia di un valido documento di identità; • Estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsti sostenuti. Successivamente copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio. L'Aderente assume piena responsabilità, ai fini fiscali, in caso di mancata produzione della documentazione definitiva. <p><u>Costruzione in proprio:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia di un valido documento di identità; • Concessione edilizia, titolo di proprietà del terreno, contratto di appalto, preventivi di spesa o, se già sostenuti, le fatture che attestino il pagamento dei lavori effettuati. Qualora l'anticipazione venga erogata in corso d'opera, l'Aderente avrà l'obbligo di presentare alla Compagnia copia della documentazione comprovante, anche ai fini fiscali, le spese effettivamente sostenute. L'Aderente assume piena responsabilità, ai fini fiscali, in caso di mancata produzione della documentazione definitiva. <p><u>Acquisto per i figli</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia di un valido documento di identità; • Stato di famiglia o copia dell'atto di nascita; • Atto notarile di acquisto o preliminare di compravendita regolarmente registrato da cui si dovrà rilevare che per il figlio si tratti di 1^a casa di abitazione. In questo ultimo caso l'Aderente dovrà di inviare alla Società copia dell'atto definitivo di compravendita.

	<p>L'Aderente assume piena responsabilità, ai fini fiscali, in caso di mancata produzione della documentazione definitiva.</p> <p>N.B. L'importo richiesto potrà comprendere anche eventuali spese connesse e necessarie all'acquisto dell'immobile, purché debitamente documentate.</p> <p>L'anticipazione è concedibile anche in caso di acquisto di Proprietà superficaria, Nuda Proprietà purché l'acquirente della stessa abbia stabilito la sua residenza (e tale circostanza sia debitamente documentata), porzione di proprietà e di localizzazione dell'immobile in Italia o all'estero.</p> <p>L'anticipazione può essere erogata purché l'immobile risulti destinato a prima casa di abitazione, ovvero il proprietario vi abbia stabilito la residenza o costituisca sua dimora abituale.</p> <p>L'anticipazione è concedibile in presenza di un'anzianità minima di 8 anni di iscrizione a forme di previdenza complementare ed entro un massimo di 18 mesi dalla data di acquisto.</p>
<p>RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE</p> <p>per l'Aderente, il coniuge o per i figli</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia di un valido documento di identità; • Atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento, da cui risultino i dati catastali; • Estratto catastale dell'immobile interessato da cui risulti l'intestatario; • Documento di accettazione dei lavori da parte dell'impresa edile con indicazione della data inizio lavori; • Copia delle fatture delle spese o copia dei preventivi di spesa rilasciati dall'Impresa Edilizia. In quest'ultimo caso, l'Aderente dovrà trasmettere alla Compagnia la documentazione attestante, anche ai fini fiscali, le spese effettivamente sostenute. L'Aderente assume piena responsabilità, ai fini fiscali, in caso di mancata produzione della documentazione definitiva. • Copia delle ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'Aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato ed il richiamo all'articolo 16-bis del DPR 917/1986. L'Aderente assume piena responsabilità, ai fini fiscali, in caso di mancata produzione della documentazione definitiva. • Se gli interventi riguardano parti comuni dell'immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; • Copia comunicazione alla ASL, se prevista; • Stato di famiglia o copia dell'atto di nascita (nel caso in cui la richiesta sia presentata per un familiare). <p>N.B. L'anticipazione può essere erogata purché l'immobile risulti destinato a prima casa di abitazione, ovvero il proprietario vi abbia stabilito la residenza o costituisca sua dimora abituale.</p> <p>L'anticipazione è concedibile in presenza di un'anzianità minima di 8 anni di iscrizione a forme di previdenza complementare ed entro un massimo di 6 mesi dalla data in cui la spesa è stata sostenuta.</p>
<p>ULTERIORI ESIGENZE dell'Aderente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fotocopia di un valido documento di identità. <p>L'anticipazione è concedibile in presenza di un'anzianità minima di 8 anni di iscrizione a forme di previdenza complementare.</p>